

RICORSO N. 7450

UDIENZA DEL 23/05/2016

SENTENZA N. 35/15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE DEI RICORSI
CONTRO I PROVVEDIMENTI
DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Composta dagli ill.mi Sigg.:

1. Pres. **Vittorio RAGONESI** - Presidente
2. Dott. **Massimo SCUFFI** - Componente
3. Dott. **Francesco Antonio GENOVESE** - Componente

Sentito il relatore dott. Francesco Antonio Genovese;

Sentito il rappresentante del ricorrente;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGNESE PRINCI

contro

D.G.L.C. - Ufficio italiano brevetti e marchi

* ***** *

Rilevato che la *Mittler & C.*, per conto della signora *Agnese Princi*, ha depositato una memoria, con richiesta di discussione orale, avverso il provvedimento di rifiuto della domanda di brevetto per modello di utilità n. MI2013U000118 che è stato rifiutato, in data 21 luglio 2015, per mancanza dei requisiti di cui all'art. 82 del CPI;

che, in data 28 aprile 2016 la *Mittler* ha trasmesso copia del ricorso, denominato «memoria» con richiesta di esposizione orale, ma senza notificarlo all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Considerato che, ai sensi dell'art. 136, comma 1, del CPI «1. Il ricorso deve essere notificato tanto all'Ufficio italiano brevetti e marchi quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la comunicazione, o ne abbia avuto conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la comunicazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento, salvo l'obbligo di integrare con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dalla Commissione dei ricorsi. Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, con copia del provvedimento impugnato ove in possesso del ricorrente e con i documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi in giudizio, deve essere depositato, entro il termine di trenta giorni dall'ultima notifica, presso gli uffici di cui all'articolo 147 o inviato direttamente, per raccomandata postale, alla segreteria della Commissione dei ricorsi, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi»;

che la ricorrente ignora le regole poste a presidio e garanzia dell'attività di notificazione degli atti processuali, che il CPI dà per implicite, a cominciare dalle forme disciplinate dagli artt. 137 e ss. c.p.c., secondo i quali, l'attività di notificazione consiste nella consegna di copia dell'atto, conforme all'originale, al destinatario e nella conseguente attestazione di avvenuta ricezione dell'atto da parte di quest'ultimo;

che, invece, nella specie, manca ogni attività di notificazione compiuta dai soggetti abilitati dalla legge ad affettuarla (vale a dire da parte degli ufficiali giudiziari ovvero dagli avvocati autorizzati, a mezzo del servizio postale, ai sensi della legge n. 53 del 1994), non potendo il detto atto trasmesso unitamente al ricorso ed intitolato «notifica ricorso» costituire un equipollente ai fini legali della relata di notifica ovvero dell'attestazione, avente valore di fede privilegiata, del suo compimento;

che, pertanto, difettando la «prova delle avvenute notifiche», ai sensi del dell'art. 136, comma 1, seconda parte, del CPI, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile

senza che occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, in mancanza di controparti costituite.

P.Q.M.


La Commissione,

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano Brevetti e Marchi (UIBM), il 23 maggio 2016.


Il Consigliere estensore

Francesco Antonio Genovese



Il Presidente

Vittorio Ragonese



Di.
Addi 23 giugno 2016
IL SEGRETARIO
